

Zurich fonte



Zurich FONTE Contratto di assicurazione sulla vita Vita Intera

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive di Regolamento della gestione separata Fondo ZED 2000
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa

Indice

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali

Glossario

Modulo di proposta

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'indicazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. Informazioni generali

1.a) Società di assicurazione

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., appartenente al gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 72.177.699,00 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 28.850.000,00;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 4.680.952,00.

L'indice di solvibilità 1,6 riferito alla gestione vita, rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 44,5 milioni di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari 27,5 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato.

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato Zurich Fonte.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

Zurich Fonte è un contratto a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto prevede la facoltà di esercizio del diritto di riscatto fin dal primo anno di durata contrattuale.

1.f) Pagamento del premio

Il contratto prevede il pagamento di premi unici ricorrenti. Il premio minimo non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro per la frequenza di pagamento annuale, e a 100,00 euro per la frequenza di pagamento mensile.

2. Caratteristiche del contratto

Zurich Fonte è un'assicurazione - in forma Vita Intera - a prestazione rivalutabile e a premi unici ricorrenti che permette di ottenere, in caso di premorienza dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, un capitale rivalutato.

Il Contraente può comunque richiedere la liquidazione di un capitale durante la vita dell'Assicurato; in tal caso l'importo riconosciuto è il relativo valore di riscatto.

Maggiori dettagli relativi allo sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto sono riportati alla Sezione E della Nota informativa "Progetto esemplificativo delle prestazioni" al fine di meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Prospetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

- a) **Prestazioni in caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato, costituito dal cumulo delle singole frazioni di capitale acquisite con i premi versati, maggiorato delle rivalutazioni intervenute nel corso della durata contrattuale.
- b) **Opzioni contrattuali:** trenta giorni prima della data in cui ricorre il decimo anniversario di polizza e successivamente ad ogni quinta ulteriore ricorrenza anniversaria, il contratto prevede la possibilità per l'avente diritto di convertire il relativo valore di riscatto in una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:
 - a) pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
 - b) pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
 - c) pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibilmente totalmente o parzialmente a favore del sopravvivate designato.

Il contratto prevede un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%. La rivalutazione annua del capitale, una volta dichiarata al Contraente, è acquisita in via definitiva.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla possibilità che, in caso di anticipata risoluzione del contratto per riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo n. 1 - "Prestazioni assicurate" e articolo n. 6 - "Modalità di rivalutazione del capitale" delle Condizioni contrattuali.

4. Costi

La Società al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati. "Il "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie".

"Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno".

Gestione separata "Fondo ZED 2000"

Ipotesi adottate

Premio unico ricorrente: 15.000,00 euro

Durata contrattuale: vita intera

Sesso ed età: qualunque perché i valori sono indipendenti da tali parametri

Tasso di rendimento degli attivi 4,00%

| Anno | CPMA |
|------|-------|
| 5 | 2,47% |
| 10 | 1,83% |
| 15 | 1,59% |
| 20 | 1,47% |
| 25 | 1,39% |

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo ZED 2000" negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

| Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
|------|---|--|---|------------|
| 2005 | 4,57% | 3,47% | 3,16% | 1,70% |
| 2006 | 4,60% | 3,50% | 3,86% | 2,00% |
| 2007 | 4,44% | 3,34% | 4,41% | 1,71% |
| 2008 | 4,26% | 3,16% | 4,46% | 3,23% |
| 2009 | 4,06% | 2,96% | 3,54% | 0,75% |

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
Dott. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenute nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sulla Società di assicurazione

1. Informazioni generali

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A., appartenente al gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano - Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap. 20159, Recapito telefonico +39 02/5966.1 - Sito Internet: www.zurich-db.it - E-mail: infozed@it.zurich.com

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è una Società per Azioni di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ai Rami I e V del punto A) della Tabella di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 174 del 17 marzo 1995 (Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1994).

B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Zurich Fonte è un contratto a vita intera, dunque la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto deve essere compresa tra 18 e 83 anni.

Il presente contratto prevede una durata pagamento premi da un minimo di 2 anni ad un massimo pari a 40 anni.

Zurich Fonte prevede le seguenti prestazioni:

• Prestazione principale:

- Prestazione in caso di decesso: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente un importo pari al capitale assicurato, costituito dal cumulo delle singole quote di capitale acquisite con la corresponsione dei relativi premi, maggiorato delle rivalutazioni intervenute durante il corso del contratto.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite all'articolo n.1 – “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.

- **Opzioni contrattuali**: il contratto prevede, trenta giorni prima della data in cui ricorre il decimo anniversario di polizza e successivamente ad ogni quinta ulteriore ricorrenza anniversaria, la possibilità dell'esercizio da parte del Contraente delle opzioni di seguito indicate, alternative tra loro:
 - conversione del valore di riscatto, al netto dell'imposta dovuta, in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;

- conversione del valore di riscatto, al netto dell'imposta dovuta, in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;

- conversione del valore di riscatto, al netto dell'imposta dovuta, in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivevole designato fino a che questi è in vita.

Maggiori informazioni sull'esercizio delle opzioni contrattuali sono fornite all'articolo n. 10 – “Opzioni” delle Condizioni contrattuali.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%.

La misura annua di rivalutazione del capitale, una volta dichiarata al Contraente, risulta acquisita in via definitiva.

Si precisa che il capitale liquidabile in caso di decesso è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi.

3. Premi

Il premio è il corrispettivo dovuto dal Contraente alle scadenze previste dal contratto, ma comunque non oltre il decesso dell'Assicurato, per l'ottenimento delle prestazioni previste in polizza.

L'ammontare del premio dipende dal livello della garanzia prevista nel contratto.

Successivamente al pagamento del premio unico, il contratto prevede fin dal primo anno dalla data di conclusione del contratto la facoltà di esercitare il diritto di riscatto.

Il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti, eventualmente frazionati in rate mensili. La periodicità di pagamento dei premi ricorrenti può essere variata in corso di contratto, tuttavia il cambio di periodicità da mensile ad annuale può avere effetto solo alla ricorrenza anniversaria.

Il primo premio, annuale o mensile, viene pagato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque la facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta, e limitatamente ai premi ricorrenti successivi al primo, mediante addebito automatico su conto corrente bancario (R.I.D.) o tramite bollettini di conto corrente postale.

In caso di non accettazione della proposta da parte della Società il premio verrà riaccredito al Contraente tramite rimessa bancaria con il riconoscimento della medesima data di valuta di conto corrente dell'addebito originario.

Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso l'Istituto Bancario dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà a gestire il contratto direttamente.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

I premi versati confluiscono in una gestione separata dalle altre attività della Società denominata “Fondo ZED 2000”.

Il rendimento annuo della gestione separata “Fondo ZED 2000” viene rilevato mensilmente, con riferimento al perio-

do di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti, ed attribuito ai contratti con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del periodo di osservazione.

Il rendimento attribuito ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento annuo le spese di gestione indicate al successivo punto 5.2.

Il rendimento attribuito annuo minimo, garantito dalla Società è pari al 2%.

Per maggiori informazioni sulla misura della rivalutazione e sulla rivalutazione annua del capitale, si rinvia all'articolo n. 7 – “Modalità di rivalutazione del capitale” delle Condizioni contrattuali e al Regolamento della gestione separata “Fondo ZED 2000” che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E contenente il Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. Informazioni sui costi, sconti, regime fiscale

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

| Costo fisso | Non presente |
|--|------------------------------------|
| Caricamenti applicati per scaglioni progressivi di premio | |
| Fino a 5.000,00 euro | 4,00% |
| oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro | 3,50% |
| oltre 10.000,00 euro | 2,50% |
| - applicati su ogni premio al lordo dei costi fissi | |
| Costi di frazionamento | Non ci sono costi di frazionamento |

A titolo esemplificativo, se un premio versato è pari a 10.000,00 euro, il caricamento sulla parte di premio (scaglione) costituito dai primi 5.000,00 euro è pari al 4%, mentre sui successivi 5.000,00 euro è pari al 3,5%.

Complessivamente il caricamento così determinato è pari al 3,75% dell'intero premio versato.

5.1.2 Costi per riscatto

| Costi per riscatto | |
|---|------------------------|
| Nel corso del primo anno | 5,00% |
| Nel corso del secondo anno | 4,00% |
| Nel corso del terzo anno | 3,00% |
| Nel corso del quarto anno | 2,00% |
| Nel corso del quinto anno | 1,00% |
| Successivamente | |
| - applicati al capitale assicurato come indicato all'art. 7 “Riscatto” delle Condizioni contrattuali. | nessuna penalizzazione |

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

| Spese di gestione annuali | |
|---|-------|
| - aliquota da sottrarre al rendimento annuo | 1,10% |

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 50% sulla base delle rilevazioni contabili relative all'esercizio 2009.

6. Sconti

Il caricamento viene ridotto del 50% nel caso in cui il Contraente sia un dipendente, anche in quiescenza, un amministratore od un sindaco del Gruppo Deutsche Bank S.p.A., di Finanza & Futuro Banca S.p.A. e delle altre Banche Distributrici, oppure un loro parente fino al 4° grado od un affine fino al 2° grado.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

Le prestazioni del contratto hanno il seguente trattamento fiscale:

- in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette ad alcuna tassazione ai sensi dell'art.34 del D.P.R. n.601/73 e s.m.i., e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni contrattuali;
- in caso di esercizio del diritto di riscatto, il capitale liquidato costituisce reddito per la sola parte corrispondente alla differenza tra l'importo maturato e la somma dei premi pagati, sulla quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,50%. Il risultato di questa operazione diviene la base sulla quale applicare gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento della stessa;
- in caso venga erogata una rendita vitalizia d'opzione, la stessa è esente da IRPEF ed è soggetta ad imposta sostitutiva a titolo di ritenuta secca, pari alla data di redazione della presente Nota informativa al 12,50% da calcolarsi sugli interessi maturati ogni anno.

D. Altre informazioni sul contratto

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per maggiori informazioni sulle modalità di perfezionamento del contratto si rinvia all'articolo n .3 – “ Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione” delle Condizioni contrattuali.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.

La sola interruzione del pagamento dei premi ricorrenti non sospende l'assicurazione; essa rimarrà in vigore per le prestazioni maturate fino a quel momento, che continueranno a rivalutarsi annualmente.

10. Riscatto

Il Contraente può, fin dal primo anno, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Per le modalità di determinazione dei valori di scatto si rinvia all'articolo n. 7 – “Riscatto” delle Condizioni contrattuali. Maggiori informazioni sui costi del riscatto sono riportate al punto 5.1.2 del presente documento.

Nei primi anni di durata contrattuale il valore di riscatto può risultare di importo inferiore al cumulo dei premi versati.

E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano - Telefono n. 070/276416 - Fax n. 02/26622265 - E-mail: infozed@zurich.com

Le richieste di riscatto devono essere inoltrate alla Direzione della Società utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso lo sportello bancario dove è stata sottoscritta la proposta oppure richiedibile alla Società stessa.

Per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E, i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione.

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo n. 12 “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali. La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

I pagamenti a fronte di scadenza della rata di rendita di opzione, verranno eseguiti comunque non oltre i 20 giorni dalla scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2959, secondo comma del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto di pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richieste dalla Società entro due anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro il suddetto termine non potranno più essere liquidate ai richiedenti e dovranno essere dalla Società, comunicate e devolute al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo n.1 c.343 Legge 23.12.2005 n.266.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

15. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati alla Società e all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Società

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – “Servizio Clienti” – Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano – Fax. 02/2662.2243 – E-mail: clienti@zurich.it.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Società, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Società ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all'indirizzo fornito dal reclamante.

- All'ISVAP

Vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione del Codice di Consumo (relative alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'e-

sito del reclamo inoltrato dalla Società o in caso di assenza di riscontro da parte della Società nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a : I.S.V.A.P., Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – “ Servizio a tutela degli utenti” – Via del Quirinale n.21, 00187 Roma – Fax. 06/42.133.745/33, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, individuabile al sito - www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere al Contraente entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione del premio unico versato, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.

18. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata “Fondo ZED 2000”. La Società vigila per assicurare la tutela dei contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati e per le utilità rappresentate dai servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata presenti sul sito della Società – www.zurich-db.it – e su alcuni quotidiani a tiratura nazionale.

E. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce un'esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità dei versamenti.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a) *il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente*

b) *una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.*

Al predetto tasso di rendimento vengono detratte le spese di gestione previste dal contratto così come indicate al precedente punto 5.2.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO TECNICO/MINIMO GARANTITO

- Rendimento minimo garantito: 2,00%
- Durata pagamento premi: 15 anni

| n° premi ricorrenti | Premio ricorrente annuo | Cumulo premi ricorrenti | Capitale assicurato a fine anno | Valore di riscatto a fine anno | Interruzione pagamento premi |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | Capitale assicurato al termine del preventivo |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.958,39 | 1.880,05 | 2.584,05 |
| 2 | | 4.000,00 | 3.955,95 | 3.837,27 | 5.117,44 |
| 3 | | 6.000,00 | 5.993,46 | 5.873,59 | 7.601,16 |
| 4 | | 8.000,00 | 8.071,72 | 7.991,00 | 10.036,17 |
| 5 | | 10.000,00 | 10.191,54 | 10.191,54 | 12.423,43 |
| 6 | | 12.000,00 | 12.353,76 | 12.353,76 | 14.763,89 |
| 7 | | 14.000,00 | 14.559,22 | 14.559,22 | 17.058,45 |
| 8 | | 16.000,00 | 16.808,79 | 16.808,79 | 19.308,02 |
| 9 | | 18.000,00 | 19.103,36 | 19.103,36 | 21.513,49 |
| 10 | | 20.000,00 | 21.443,82 | 21.443,82 | 23.675,71 |
| 11 | | 22.000,00 | 23.831,09 | 23.831,09 | 25.795,54 |
| 12 | | 24.000,00 | 26.266,10 | 26.266,10 | 27.873,80 |
| 13 | | 26.000,00 | 28.749,81 | 28.749,81 | 29.911,30 |
| 14 | | 28.000,00 | 31.283,20 | 31.283,20 | 31.908,86 |
| 15 | | 30.000,00 | 33.867,25 | 33.867,25 | 33.867,25 |

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento contrattualmente garantito, solo dopo il pagamento di 5 premi ricorrenti.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Prelievi sul rendimento (spese di gestione): 1,10%
- Misura di rivalutazione: 2,90%
- Durata pagamento premi: 15 anni

| n° premi ricorrenti | Premio ricorrente annuo | Cumulo premi ricorrenti | Capitale assicurato a fine anno | Valore di riscatto a fine anno | Interruzione pagamento premi |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | Capitale assicurato al termine del preventivo |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.975,67 | 1.896,64 | 1.896,64 |
| 2 | | 4.000,00 | 4.008,63 | 3.888,37 | 3.888,37 |
| 3 | | 6.000,00 | 6.100,55 | 5.978,54 | 5.978,54 |
| 4 | | 8.000,00 | 8.253,14 | 8.170,61 | 8.170,61 |
| 5 | | 10.000,00 | 10.468,15 | 10.468,15 | 10.468,15 |
| 6 | | 12.000,00 | 12.747,40 | 12.747,40 | 12.747,40 |
| 7 | | 14.000,00 | 15.092,74 | 15.092,74 | 15.092,74 |
| 8 | | 16.000,00 | 17.506,10 | 17.506,10 | 17.506,10 |
| 9 | | 18.000,00 | 19.989,45 | 19.989,45 | 19.989,45 |
| 10 | | 20.000,00 | 22.544,81 | 22.544,81 | 22.544,81 |
| 11 | | 22.000,00 | 25.174,28 | 25.174,28 | 25.174,28 |
| 12 | | 24.000,00 | 27.880,00 | 27.880,00 | 27.880,00 |
| 13 | | 26.000,00 | 30.664,19 | 30.664,19 | 30.664,19 |
| 14 | | 28.000,00 | 33.529,12 | 33.529,12 | 33.529,12 |
| 15 | | 30.000,00 | 36.477,13 | 36.477,13 | 36.477,13 |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

Qualora venga applicato uno sconto la prestazione assicurata e il valore di riscatto risulteranno superiori a quanto sopra indicato, nonchè nel progetto personalizzato che verrà consegnato al Contraente, al più tardi al momento della conclusione del contratto.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale

Dott. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenuti nella presente Nota informativa sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Condizioni contrattuali

Parte I – Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, in caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca essa avvenga, il cumulo delle quote di capitale acquisite con i premi che risultano già corrisposti alla data del decesso.
2. Il valore iniziale della quota di capitale derivante dalla corresponsione dei singoli premi ricorrenti pattuiti alla stipula del contratto è indicato nella polizza.
3. Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, le quote di capitale acquisite con il pagamento dei premi verranno rivalutate nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo articolo 6 “Modalità di rivalutazione annuale del capitale”.
4. La rivalutazione delle quote di capitale verrà effettuata anche in caso di morte dell'Assicurato durante la durata del contratto, alla data del decesso.

Articolo 2

Premio

1. Le singole quote di capitale assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il relativo premio. L'importo del premio ricorrente pattuito alla stipula del contratto è indicato in polizza.
2. Il primo dei premi ricorrenti è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto, mentre gli altri devono essere corrisposti ad ogni successiva ricorrenza, secondo la periodicità indicata in polizza e per la durata stabilita, ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.
3. Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto, alle prestazioni assicurate con i premi versati ed alla relativa rivalutazione; ha inoltre la facoltà di riprendere il pagamento da una successiva data di ricorrenza del premio.
4. Trascorso un anno dalla data di decorrenza il Contraente ha altresì la facoltà di versare premi aggiuntivi.
5. Il Contraente ha la facoltà di richiedere la modifica dell'importo del premio ricorrente pattuito. La modifica ha effetto solo successivamente alla data di richiesta.
6. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
7. Ogni versamento deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque la facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta e, limitatamente ai premi ricorrenti successivi al primo, mediante addebito automatico su conto corrente bancario (R.I.D.) o tramite bollettini di conto corrente postale. A giustificazione del mancato versamento del premio ricorrente, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta secondo diverse modalità.

Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione

1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiscono ad ogni effetto il documento di polizza.
2. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.

Articolo 4

Diritto di recesso

1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.
2. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Articolo 5

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione annuale del capitale

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del “Fondo ZED 2000”, che costituisce parte integrante del presente contratto.

to, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A - Misura della rivalutazione

La Società dichiara entro il giorno 1 del mese in cui cade l'anniversario della decorrenza della polizza di ogni anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto sottraendo dal rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento 1,10 punti percentuali di rendimento.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%.

B - Rivalutazione delle quote di capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A. Il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso gli interessi calcolati in base a tale misura di rivalutazione:

- per un anno intero, sul capitale acquisito all'anniversario precedente;
- e per la sola frazione di anno intercorrente tra la data di corresponsione del premio e l'anniversario al quale la rivalutazione si riferisce, per le quote di capitale acquisite con i premi corrisposti nell'ultimo anno.

L'aumento di capitale verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

In caso di liquidazione a seguito di morte dell'Assicurato, la rivalutazione delle quote di capitale verrà effettuata applicando la modalità sopraesposta per la frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di corresponsione del premio se successiva, e la data di morte stessa. La misura annua di rivalutazione da applicare è quella ottenuta, a norma del punto A, utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

Articolo 7

Riscatto

1. *Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta alla Società, la corresponsione del valore di riscatto maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.*
2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del capitale assicurato, comprensivo delle rivalutazioni maturate ed ulteriormente rivalutato per la sola frazione di anno intercorrente tra l'ultimo anniversario, o la data di corresponsione del premio per le quote di capitale il cui premio sia stato versato successivamente, e la data di richiesta del riscatto, pari al 95% qualora venga richiesto nel primo anno di durata contrattuale, al 96% qualora venga richiesto nel secondo anno di durata contrattuale, 97% qualora venga richiesto nel terzo anno di durata contrattuale, 98% qualora venga richiesto nel quarto anno di durata contrattuale, 99% qualora venga richiesto nel quinto anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. La misura annua di rivalutazione da applicare per il calcolo

lo dell'ulteriore rivalutazione è quella ottenuta, a norma del punto A del precedente articolo 6 "Modalità di rivalutazione annuale del capitale", utilizzando il rendimento annuo ultimo dichiarato.

Articolo 8

Prestiti

1. Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato.
2. Nell'atto di concessione del prestito, la Società indica le condizioni ed il tasso di interesse da applicarsi al prestito stesso.

Articolo 9

Cessione, pegno e vincolo

1. *Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.*
2. *Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.*

Articolo 10

Opzioni

1. *L'avente diritto, trenta giorni prima della data in cui ricorre il decimo anniversario di polizza e successivamente ad ogni quinta ulteriore ricorrenza anniversaria, ha la facoltà, mediante richiesta scritta alla Direzione della Società, di convertire il relativo valore di riscatto in una delle seguenti forme di rendita annua vitalizia, anch'esse rivalutabili di anno in anno:*
 - a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
oppure
 - b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
oppure
 - c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.
2. Le condizioni di rivalutazione della rendita annua di opzione, i coefficienti di conversione da applicare in relazione alle opzioni e le altre condizioni che regolamentano tali prestazioni di opzione, saranno comunicate dalla Società.

Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 11

Beneficiari

1. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo la morte del Contraente;
 - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
3. In tali casi le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
4. La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Articolo 12

Pagamenti della Società

1. *Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:*

- *originale di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale;*
- *copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto e del loro codice fiscale;*
- *certificato di nascita dell'Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto.*

2. *Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:*

- *il certificato di morte;*
- *una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l'ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio;*
- *atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell'Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);*
- *copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l'ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno.*

3. *Il pagamento delle rate della rendita vitalizia eventualmente prescelta in sostituzione del valore di riscatto è comunque subordinato all'esistenza in vita dell'Assicurato da comprovare almeno una volta all'anno tramite la consegna di un valido documento attestante l'esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della*

Società o presso la sua rete distributiva.

4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di trenta giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso.

L'importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.

5. *Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.*

6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. È data comunque la facoltà all'avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.

7. *Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall'istituto bancario stesso.*

Parte V – Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente il Foro nel quale si trova la residenza del Contraente.

Regolamento “Fondo ZED 2000”

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Fondo ZED 2000”.

Articolo 2

Nel "Fondo ZED 2000" confluiranno, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche, le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del detto Fondo.

La gestione "Fondo ZED 2000" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Articolo 3

Il rendimento annuo del "Fondo ZED 2000" viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al "periodo di osservazione" costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Per valore medio del Fondo nel periodo si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e della consistenza media di ogni altra attività del Fondo determinati in base al costo.

La consistenza media nel periodo dei titoli e di ogni altra attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

Articolo 4

Il rendimento annuo del Fondo, rilevato mensilmente, viene attribuito alle polizze con ricorrenza anniversaria cadente nel terzo mese successivo allo scadere del "periodo di osservazione".

Articolo 5

Per risultato finanziario del Fondo si intendono i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "Fondo ZED 2000", al lordo delle ritenute d'acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "Fondo ZED 2000" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.

Articolo 6

La gestione del "Fondo ZED 2000" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione di cui all'art. all'art.161 del Decreto Legislativo 58/98. La certificazione avviene in occasione della rilevazione del rendimento annuo al 31 dicembre di ogni anno. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, ciascun rendimento del Fondo rilevato mensilmente così come descritto al precedente art. 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

Articolo 7

La Società si riserva di apportare al precedente art. 5 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

*Il Rappresentante Legale
Dott. Camillo Candia*



I dati e le informazioni contenuti nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1° dicembre 2010.

Glossario

Nel presente documento sono contenute e spiegate tutte le terminologie tecniche specifiche di un contratto sulla vita o di capitalizzazione con partecipazione agli utili.

Il documento è suddiviso in cinque parti:

1. definizioni generali, ossia termini che sono utilizzati generalmente nelle polizze vita
2. definizioni relative alla polizza
3. definizioni relative al premio, ossia varie terminologie adottate per definire il premio, alle modalità di versamento e alle componenti in cui il premio può essere scomposto
4. definizioni relative alle prestazioni e alle garanzie delle polizze vita
5. terminologia relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazioni agli utili

1. Definizioni generali

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno, vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Conclusioni del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto ad un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionalmente o gravemente negligente.

Differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Diritti (o interessi) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tenere conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento premi previsto dal contratto stesso.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura prestata dalla Società, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione.

Età assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del regolamento della gestione separata
- Glossario
- proposta

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurativo.

Nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza, o in corso di contratto, sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla propensione al rischio.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Questionario sanitario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dell'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tassazione separata

Metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive sui redditi.

Tasso di riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

Trasformazione

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

2. Definizioni relative alla polizza

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Contratto (di capitalizzazione)

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

Polizza

Documento (costituito dalla Proposta di assicurazione e dalla comunicazione di accettazione della Proposta) che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza caso morte (o in caso di decesso)

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata contrattuale, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

Polizza con partecipazione agli utili

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione separata o agli utili di un conto gestione.

Polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

Polizze miste

Contratto di assicurazione sulla vita che garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia se l'Assicurato è in vita alla scadenza prestabilita e, al tempo stesso, il pagamento di un capitale al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

3. Definizioni relative al premio

Premio aggiuntivo (o estemporaneo)

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio complessivo (o lordo)

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Premio di riferimento

Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri titoli rilevanti per le Condizioni contrattuali.

Premio di tariffa

Somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio periodico

Premio versato all'inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può variare di periodo in periodo secondo l'andamento di indici predeterminati.

Premio puro

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più parte da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in unica soluzione alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio unico ricorrente

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota o frazione di prestazione assicurata.

Sconto di premio

Operazione descritta nella Nota informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi, di fatto, una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

Sovrappremio

Maggiorazioni di premio richiesta dalla Società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizione di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

Tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

4. Definizione - Prestazione e garanzie

Garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinata altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

Prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Prestazioni in caso di sopravvivenza

Bonus a scadenza (o terminal bonus o bonus di fedeltà)

Bonus riconosciuto dalla Società al contratto sotto forma di maggiorazione della prestazione assicurata, secondo misure prefissate nelle Condizioni contrattuali, in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.

Garanzia di rendimento a scadenza

Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, generalmente purché siano stati pagati tutti i premi pattuiti.

Pagamento di somme periodiche

Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle Condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.

Prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.

Rendita differita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita differita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita immediata certa e poi vitalizia

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita immediata reversibile

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona finché questa è in vita.

Rendita temporanea differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita per un numero prefissato di anni e comunque finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia differita

In caso di vita dell'Assicurato all'epoca stabilita nel contratto per il godimento dell'assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita temporanea immediata

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Prestazioni in caso di decesso

Controassicurazione dei premi

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni contrattuali.

Controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

Capitale in caso di decesso (termine fisso)

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.

Rendita vitalizia immediata in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento immediato al Beneficiario di una rendita vitalizia da corrispondere finché il Beneficiario è in vita.

Altre prestazioni e garanzie

Garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, non obbligatorietà della prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

Rendita vitalizia in caso di invalidità

In caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità permanente, generalmente al di sopra di un determinato grado di invalidità, pagamento di una rendita vitalizia da corrispondere dal momento del riconoscimento dello stato di invalidità, finché l'Assicurato è in vita.

Opzioni contrattuali

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione, finché questa è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita certa e poi vitalizia

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente in una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Opzione da rendita vitalizia in rendita reversibile

Conversione alla scadenza del contratto della rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita in una rendita vitalizia da corrispondersi finché l'Assicurato è in vita e, al momento del decesso pagabile in misura totale o parziale a favore di una seconda persona designata al momento della conversione finché questa è in vita.

5. Terminologia specifica relativa alle polizze sulla vita e di capitalizzazione con partecipazione agli utili

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli Assicurati.

Composizione della Gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Dati storici

Risultato economico in termini di rendimento finanziario realizzato della Gestione separata negli ultimi anni.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti collegati a Gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

Fusioni di Gestioni separate

Operazione che prevede la fusione di due o più Gestioni separate tra loro.

Gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione o dalla spesa di gestione trattenute deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata, ad esempio dal 1° di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

Prospetto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Regolamento della Gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento minimo trattenuto

Rendimento finanziario fisso che la Società che la società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Spese di gestione

Onere in percentuale trattenuto su base annua, come stabilito dalle Condizioni contrattuali, dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata.

Società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate.

Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.

Tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l'"ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l'"anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

Il Rappresentante Legale

Dot. Camillo Candia



I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornate al 1° dicembre 2010.


Assicurazione sulla vita rivalutabile a premio ricorrente

pagina 1 di 2

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Contraente | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Cognome e Nome | Sesso | Data di nascita | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | Luogo di nascita | Codice fiscale | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Assicurando | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Cognome e Nome | Sesso | Data di nascita | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | Luogo di nascita | Codice fiscale | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Beneficiari in caso di morte | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |
| Premio | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Tipo premio (ricorrente / aggiuntivo) | Periodicità | Caricamento | Premio |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Decorrenza, durata pagamento premi, capitale | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | Data di decorrenza | Durata pagamento premi (anni) | Capitale iniziale | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| Proposta n. | Sottoscritta in | il | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | | |

Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a:

Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Life Operations - Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales

Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta.

Firma (leggibile) del Contraente

Firma (leggibile) dell'Intermediario



Assicurazione sulla vita rivalutabile a premio ricorrente

pagina 2 di 2

Proposta n.

Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione, se successivo.
- Dichiara di aver ricevuto e preso visione del **FASCICOLO INFORMATIVO** (mod. 221 ZLII - ed. 12/2010) composto da:
 - Scheda sintetica
 - Nota informativa
 - Condizioni contrattuali comprensive di:
 - Regolamento della gestione separata "Fondo ZED 2000"
 - Glossario
 - Modulo di proposta

e di accettarlo integralmente

- Dichiara di aver ricevuto e preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
- Autorizza l'immediato addebito del premio sul proprio conto corrente intrattenuto con la Banca;
- Prende atto che può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto indirizzata a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – Life Operations – Ufficio Life Benefits, Claims & After Sales – Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificatamente l'art. 7 ("Riscatto") delle Condizioni contrattuali.

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente

Il Contraente dichiara di avere ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato

Luogo e data

Firma (leggibile) del Contraente

Il sottoscritto Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)

- dichiara di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e data

Firma (leggibile) dell'Assicurando (quando non sia lo stesso Contraente)

Modalità di pagamento del premio

Il premio viene pagato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. E' data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta e, limitatamente ai premi ricorrenti successivi al primo, mediante addebito automatico su conto corrente bancario (R.I.D.) o tramite bollettini di conto corrente postale.

Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili

Preso atto dell'informativa riportata a tergo con la quale, per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi abbiamo informata/i sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell'informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.

Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE FIRMA (leggibile) DEL CONTRAENTE

Acconsento SI NO

Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

NOME E COGNOME DELL' ASSICURANDO FIRMA (leggibile) DELL' ASSICURANDO
(quando non sia lo stesso Contraente) (quando non sia lo stesso Contraente)

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs n. 196/03

Per rispettare la legge sulla "Privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano. Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso concerne anche l'attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all'estero (2) che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa"), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (3).

I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 3), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di "responsabili" ed

"incaricati" per rispettive aree di competenza.

L'elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.

Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (4) – non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.

Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (5) per l'utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco o di opporsi/Vi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.

Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:

SERVIZIO CLIENTI
VIA BENIGNO CRESPI, 23
20159 MILANO
Tel. 02-5966.2510

NOTE

1) L'art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.

2) Ai sensi del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche, i dati potranno essere comunicati a soggetti con sede in Italia, in Paesi appartenenti all'Unione europea ed in Paesi terzi, a prescindere dal livello di protezione garantito da parte del Paese terzo di destinazione.

3) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni od accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; intermediari assicurativi e riassicurativi, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali e medici (indicati nell'invito); banche e/o Istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (viale Monastir, 104 Cagliari) per l'attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in C.so Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; OASI Diagram (con sede in via E. Chianesi, 110/d – Roma) per l'outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Integra Document Management S.r.l. (via Fratelli Ruffini, 10 – 20123 Milano) per l'archiviazione dei contratti; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l'elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investment Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Sim S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23 e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

6) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Zurich Investments Life S.p.A.
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39 0259661 - Fax +39 0259662603
Capitale sociale € 25.850.000 i.v.
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00117
ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppo ISVAP il 23.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.L. Milano 10978270154
Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)
www.zurich-db.it



PAGINA NON UTILIZZABILE

PAGINA NON UTILIZZABILE

Zurich Life Insurance Italia S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 25.850.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00117

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154

Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)

www.zurich-db.it



Because change happenz™